

DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE n. 547/38 del 31.10.2012

Oggetto: "Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO" - Recepimento modifiche Statutarie.

L'Anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di ottobre si è riunita la Giunta Provinciale convocata per le ore 11,00 con l'intervento dei Signori:

ZINGARETTI NICOLA	PRESIDENTE	ASSENTE
D'ELIA CECILIA	VICE PRESIDENTE	
CECCHINI CLAUDIO	ASSESSORE	
CIVITA PIER MICHELE	ASSESSORE	
COLACECI AMALIA	ASSESSORE	ASSENTE
LO FAZIO AURELIO	ASSESSORE	
PALUZZI EZIO	ASSESSORE	
PRESTIPINO PATRIZIA	ASSESSORE	
ROSATI ANTONIO	ASSESSORE	ASSENTE
SMERIGLIO MASSIMILIANO	ASSESSORE	
STELLA PAOLA RITA	ASSESSORE	ASSENTE
VINCENZI MARCO	ASSESSORE	
VISINTIN SERENA	ASSESSORE	ASSENTE

Assume la Presidenza la Vice Presidente CECILIA D'ELIA, partecipa il Vice Segretario Generale MARINA VACCARI

Oggetto: “Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO” - Recepimento modifiche Statutarie.

Su proposta del Sig. Presidente, Nicola Zingaretti,

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO che con D.C.P. n. 220 del 20.11.2007 la Provincia di Roma ha aderito, in qualità di socio, allo Statuto dell' “Associazione Città Italiane Patrimonio Mondiale UNESCO”, prevedendo, altresì, la corresponsione di una quota associativa annua;

VISTA la propria deliberazione n. 806/38 del 6.10.2010 con la quale la Provincia di Roma ha recepito le modifiche apportate allo Statuto dell'Associazione innanzi citata denominata, in tale contesto, “Città e Siti Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO”;

TENUTO conto che in data 24 giugno 2011 l'Assemblea dei Soci riunitasi a Siena, ha discusso ed approvato ulteriori modifiche statutarie, compresa la nuova denominazione dell'Associazione in “Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO”, rese necessarie al fine di rendere il funzionamento e la struttura dell'Associazione maggiormente rispondenti alle nuove esigenze della medesima;

VISTO:

il verbale n. 2/2011 del 17 ottobre 2011, con il quale l'Assemblea dei Soci ha ratificato per atto pubblico, le suddette modifiche statutarie il cui testo è parte integrante del presente provvedimento;

in particolare, l'art. 9 del nuovo Statuto dell'Associazione, che prevede oltre al versamento del contributo associativo annuale, nella misura determinata dall'Assemblea dei Soci, anche il versamento, in casi in particolari, di contributi straordinari qualora ciò sia necessario per il perseguimento dei fini dell'Associazione;

CONSIDERATO che la Provincia di Roma provvede alla programmazione di bilancio tenendo conto esclusivamente dei contributi associativi annuali riferiti alle varie Associazioni a cui l'Ente aderisce;

ATTESO che per quanto riguarda l'impegno alla corresponsione di contributi straordinari di cui al comma 2 dell'art. 9 dello Statuto dell'Associazione in questione, la Provincia di Roma si riserva la facoltà, di adempiere, di volta in volta, in ragione delle disponibilità di bilancio e delle finalità di destinazione del contributo straordinario;

RITENUTO pertanto, di approvare, secondo le modalità sopra specificate, le modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione sopra citata nella seduta del 24 giugno 2011 e ratificate nella seduta del 17 ottobre 2011, confermando il pagamento della sola quota associativa annua, che in caso di variazione, deve essere determinata dall'Assemblea dei Soci nell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento;

Preso atto che:

il dirigente del Servizio 1 "Supporto agli Organi istituzionali - bandi e contributi" dell'Ufficio Centrale I Dott. Luigino CORNACCHIA, esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art 49, comma 1, del D.lgs.n. 267/2000;

che il Ragioniere Generale, esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come novellato dall'art. 3, lett. b), comma 1 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

il direttore dell'Ufficio Centrale I, ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi generali dell'Amministrazione con riferimento all'attività del Dipartimento (art. 16, comma 3, lett. D, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi);

il Vice Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii e dell'art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

a voti unanimi,

DELIBERA

1. di recepire le modifiche apportate allo Statuto dell'Associazione denominata "Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO", il cui testo revisionato costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnarsi alla corresponsione di una quota associativa annua il cui importo, in caso di variazione, deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci nell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento, al fine di consentire all'Ente una corretta programmazione di bilancio;
3. per quanto riguarda l'eventuale richiesta di contributi straordinari, di cui al comma 2 dell'art. 9 dello Statuto dell'Associazione in questione, la Provincia si riserva la facoltà di adempiere, di volta in volta, in ragione delle disponibilità di bilancio e delle finalità di destinazione del contributo straordinario;

4. di dare atto che i provvedimenti necessari al pagamento della quota associativa annua in favore dell'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO", già prevista negli stanziamenti di bilancio, saranno successivamente assunti dal Dirigente del Servizio I del Gabinetto del Presidente.

Quindi,

LA GIUNTA PROVINCIALE

considerata l'urgenza di provvedere, ad unanimità di voti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del Testo Unico n. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente
MARINA VACCARI

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente
CECILIA D'ELIA

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.P. N.547/38 del 31/10/2012
CHE SI COMPONE DI N. 10 PAGG.**

**Statuto Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO -
Modifiche statutarie.**

STATUTO

PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 DENOMINAZIONE

1. Tra i soggetti responsabili della tutela e della gestione dei beni italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale o nella Lista del Patrimonio Immateriale dell'UNESCO è costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO".
2. Il segno distintivo dell'Associazione viene approvato dall'Assemblea. Le modalità d'uso del segno distintivo sono definite in apposito regolamento.
3. L'Associazione ha il diritto d'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio segno distintivo.

Art. 2 SEDE E DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione ha sede presso il Comune di Ferrara.
2. L'Assemblea, con propria deliberazione, può istituire sedi secondarie o operative, uffici, ecc., e sopprimerle. Per quanto riguarda le sedi e/o gli uffici stabiliti con il presente Statuto, essi possono essere modificati o soppressi soltanto con una modifica statutaria.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 SCOPI

1. L'Associazione assume come propria funzione istituzionale e generale la programmazione, il coordinamento e la realizzazione di attività dirette alla protezione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale rappresentato dai beni UNESCO.
L'obiettivo è quello di superare l'individualità delle azioni di protezione e valorizzazione dei singoli siti, anche di quelle in attuazione delle misure di sostegno previste dalla L. 20.02.2006 n. 77, sia procedendo con adeguate, autonome iniziative, sia coordinando le iniziative dei soggetti responsabili della gestione e della tutela dei singoli beni.
Ulteriori obiettivi sono quelli di coordinare le misure speciali di tutela e fruizione dei beni UNESCO con quelle ricavabili dalla normativa statale di protezione e valorizzazione del patrimonio culturale; di curare i rapporti con i Ministeri competenti e con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in particolare, con la Commissione Nazionale UNESCO, con il Centro del Patrimonio Mondiale di Parigi, e comunque con ogni organismo nazionale e internazionale che si occupi dei beni UNESCO.
2. A tali fini, pertanto, l'Associazione:
 - a) organizza e gestisce iniziative per la tutela, la valorizzazione e la promozione dei beni iscritti nelle liste UNESCO;
 - b) elabora e presenta progetti, proposte e richieste di finanziamenti presso le Amministrazioni statali e regionali, l'Unione europea e le Istituzioni internazionali e ne cura l'esecuzione;
 - c) riceve e gestisce finanziamenti, pubblici e privati, da impiegare per la tutela, la valorizzazione e la promozione dei beni iscritti nelle liste UNESCO;
 - d) coopera con i Soci che ne facciano richiesta nello sviluppo di progetti finanziati aventi ad oggetto la tutela, la valorizzazione e la promozione dei beni iscritti nelle liste UNESCO;
 - e) fornisce ai Soci supporto tecnico e organizzativo e servizi di informazione, documentazione, assistenza e consulenza tecnico-scientifica, direttamente o tramite soggetti a tale scopo istituiti;
 - f) promuove e elabora politiche dirette a migliorare gli strumenti di tutela e valorizzazione dei beni iscritti nelle liste UNESCO;
 - g) organizza e promuove attività di ricerca e studio;

La pubblicazione è assolta tramite l'Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell'ente (www.provincia.roma.it)

- h) promuove e gestisce, anche in collaborazione con Università e Istituti di ricerca pubblici e privati, iniziative finalizzate all'aggiornamento o alla formazione professionale del personale (dei Soci e non) che si occupa della gestione dei beni UNESCO;
 - i) organizza e promuove iniziative di divulgazione e, in collaborazione con le autorità scolastiche, attività educative mirate nei confronti di bambini e ragazzi in età scolare; istituisce e promuove premi o borse di studio;
 - l) elabora, realizza o partecipa a iniziative di promozione turistica e di diffusione dell'immagine per la valorizzazione dei beni UNESCO e dell'Associazione, nel rispetto degli interessi delle comunità in cui i beni si trovano e degli scopi perseguiti dall'Associazione e dalle Convenzioni UNESCO;
 - m) intrattiene rapporti con tutti gli uffici pubblici competenti, nonché con gli uffici dell'UNESCO di Parigi e con gli organismi internazionali o di altri Stati preposti alla tutela del patrimonio culturale mondiale;
 - n) promuove e partecipa a organismi e associazioni internazionali aventi i medesimi scopi;
 - o) promuove lo scambio di esperienze tra i soggetti gestori di siti UNESCO, nazionali e esteri, in relazione ai problemi presentatisi e alle soluzioni adottate dalle varie comunità;
 - p) organizza e partecipa a studi, seminari, convegni, campagne di informazione, riunioni e fiere di settore, per raccogliere dati, diffondere e condividere i risultati raggiunti, promuovere la tutela dei beni protetti e le finalità dell'Associazione;
 - q) organizza e partecipa a campagne o iniziative aventi per obiettivo la raccolta di fondi in favore dell'Associazione o finalizzate alla realizzazione di specifici progetti riguardanti beni iscritti nelle liste UNESCO;
 - r) svolge ogni altra attività, anche di natura finanziaria, necessaria e/o utile al raggiungimento dei propri scopi, compreso lo sfruttamento a uso commerciale della propria denominazione o del proprio simbolo, la stipulazione di mutui o fidejussioni, ecc..
3. L'Associazione non ha fini di lucro.

PARTE SECONDA – SOCI

Art. 4 SOCI

1. Possono far parte dell'Associazione i soggetti, pubblici o privati, che sono responsabili, della tutela e della gestione dei beni italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale o nella Lista del Patrimonio Immateriale dell'UNESCO, così come definito dalla L. 20.02.2006 n. 77.
2. In caso di beni transfrontalieri, possono diventare soci dell'Associazione i soggetti responsabili della gestione per la parte italiana, salvo che gli accordi internazionali che regolano la tutela e la gestione di tali beni non contengano prescrizioni incompatibili con tale partecipazione.
3. Ogni Socio è tenuto a versare il contributo annuale e eventuali contributi straordinari che fossero deliberati dall'Assemblea.
4. Ogni Socio è tenuto al rispetto del codice etico approvato dall'Assemblea.
5. La qualità di Socio è intrasmissibile.

Art. 5 ISCRIZIONE

1. Le modalità di presentazione della domanda di ammissione all'Associazione sono definite con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
2. La qualità di Socio si acquisisce con la delibera di ammissione dell'Assemblea, previo versamento della quota associativa annuale.
3. L'adesione all'Associazione si intende a tempo indeterminato, salvo recesso.

Art. 6 RECESSO, PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO E ESCLUSIONE

1. Il recesso dall'Associazione deve essere comunicato dal Socio al Presidente dell'Associazione con raccomandata a.r. e ha effetto con lo scadere dell'anno successivo a quello in cui sia stata comunicata. Fino a quando il recesso non diviene efficace è dovuta la quota associativa annuale, ma non gli eventuali contributi straordinari deliberati successivamente al recesso.
 2. La qualità di Socio si perde in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale per 2 (due) anni; oppure in caso di cancellazione del bene della cui tutela e gestione il Socio si occupa dalle Liste UNESCO o di assegnazione ad altro soggetto delle tutela o gestione del detto bene.
- La perdita della qualità di Socio è dichiarata dal Consiglio direttivo entro 120 giorni dal verificarsi dei fatti sopra indicati. Gli effetti della perdita della qualità di Socio decorrono dall'adozione dell'atto, pertanto,

fino a quel momento, il Socio è tenuto alla corresponsione della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari.

La perdita della qualità di Socio non impedisce una nuova iscrizione, qualora se ne verifichino le condizioni.

3. Oltre ai casi sopra previsti, può essere disposta l'esclusione dall'Associazione per gravi motivi (v. art. 24 c.c.).

L'esclusione dall'Associazione viene dichiarata dall'Assemblea nella prima seduta utile, previo invio all'interessato di una lettera di contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine per l'inoltro delle proprie difese scritte.

Copia della deliberazione di esclusione deve essere notificata al Socio con raccomandata a.r. e dalla ricezione di tale raccomandata decorrono gli effetti dell'esclusione.

4. In caso di recesso, perdita della qualità di Socio o esclusione dall'Associazione, non si acquisisce alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né si ha diritto di ripetere i contributi, ordinari o straordinari, versati. Inoltre, devono essere corrisposti i contributi, ordinari o straordinari, che si ha l'obbligo per Statuto di versare.

PARTE TERZA – PATRIMONIO E GESTIONE

Art. 7

PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) beni mobili e/o immobili che divengono proprietà dell'Associazione;
 - b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - c) eventuali donazioni, lasciti o erogazioni.
2. L'attività corrente dell'Associazione è finanziata con il fondo di gestione, che è costituito da:
 - a) contributi associativi, ordinari e straordinari;
 - b) proventi provenienti dalle attività che l'Associazione promuove o alle quali partecipa (pubblicazioni, promozione turistica, sfruttamento del marchio, ecc.);
 - c) sponsorizzazioni;
 - d) finanziamenti o contributi di qualsiasi genere, erogati a favore dell'Associazione o a essa spettanti;
 - e) donazioni, lasciti o erogazioni a tale scopo espressamente destinate.
3. I Soci possono mettere a disposizione dell'Associazione strutture e personale per lo svolgimento delle attività statutarie, contribuendo in questo modo, oltre che con il contributo associativo annuale, al funzionamento dell'Associazione stessa.

Art. 8

DIVIETO DI RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

1. Non è ammessa la distribuzione di utili agli associati, a nessun titolo e in nessuna forma.

Art. 9

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

1. I Soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale nella misura determinata dall'Assemblea.
2. In casi particolari, qualora ciò sia necessario per il perseguimento dei fini dell'Associazione, l'Assemblea può disporre il versamento di contributi straordinari.

Art. 10

CRITERI DI GESTIONE

1. Le attività dell'Associazione sono svolte in conformità agli scopi istituzionali con criteri di imprenditorialità, efficacia, efficienza e nel rispetto delle condizioni di equilibrio economico e finanziario.
2. Deve essere garantita la massima trasparenza nei confronti di tutti i soggetti che contribuiscono all'Associazione e di tutti i cittadini.
3. Non è consentito lo svolgimento di attività, anche strumentali, in forme dalle quali derivi per l'Associazione l'assunzione di responsabilità illimitata.

Art. 11

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

1. L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'Associazione devono essere approvati, rispettivamente, almeno due mesi prima dell'inizio ed entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.
3. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere trasmessi ai Soci entro trenta giorni dall'approvazione, accompagnati dalla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta nell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo e dalla relazione dei Revisori dei Conti.
4. Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.

Art. 12

SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di Tesoreria dell'Associazione è affidato dal Consiglio Direttivo ad un istituto bancario.
2. Il servizio di Tesoreria può essere svolto anche mediante gestione di cassa.

PARTE QUARTA

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Art. 13

ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - Assemblea Generale;
 - Presidente;
 - Consiglio Direttivo;
 - Segretario dell'Associazione
 - Coordinatore Scientifico
 - Collegio dei revisori dei conti.

Art. 14

ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale è l'organo di indirizzo dell'Associazione.
2. Essa è composta dai Soci, purché in regola con il versamento delle quote associative relative agli ultimi due anni. All'Assemblea potranno presenziare anche i Soci non in possesso di tale requisito, ma essi non avranno diritto di voto, né di essi si terrà conto per il raggiungimento della maggioranza necessaria per la validità della seduta.
3. Partecipano all'Assemblea i rappresentanti dei Soci o loro delegati muniti di pieni poteri.
4. I Soci possono conferire deleghe ad altri Soci, per la partecipazione all'Assemblea. La delega deve contenere l'autorizzazione a assumere tutte le determinazioni di competenza dell'Assemblea stessa. Ad un singolo delegato non possono essere rilasciate più di due deleghe.
5. All'Assemblea possono essere invitati - per audizione, consultazione o a titolo di osservatori - il Direttore Generale dell'UNESCO e rappresentanti di Stati esteri, di altre città, enti ed organismi italiani e internazionali. Gli invitati non hanno diritto di voto.
6. I membri del Consiglio Direttivo e il Coordinatore Scientifico possono partecipare, senza diritto di voto, all'Assemblea, salvo che questa non sia stata convocata per la nomina di alcuno dei componenti del Consiglio Direttivo e/o del Coordinatore Scientifico.
7. Il Presidente dell'Associazione, i componenti del Consiglio Direttivo e il Coordinatore Scientifico non possono partecipare all'Assemblea in rappresentanza dei Soci.
8. L'Assemblea nomina il Coordinatore dell'Assemblea dei Soci fra i componenti della stessa.
La pubblicazione è assolta tramite l'Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell'ente (www.provincia.roma.it)
9. Segretario dell'Assemblea è il Segretario dell'Associazione.

10. Per la validità delle sedute è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti l'Assemblea e, in seconda convocazione, la presenza di almeno un terzo degli stessi, salvo diversa previsione del presente statuto.
11. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Le votazioni sono sempre palesi.
12. I partecipanti all'Assemblea che, con riferimento a ciascuna votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti.
13. Dell'Assemblea deve essere redatto un verbale a cura del Segretario. L'originale del verbale deve essere sottoscritto dal Coordinatore dell'Assemblea e dal Segretario. Copia del verbale di ciascuna seduta deve essere inviato ai Soci entro 30 giorni dall'Assemblea.
14. La partecipazione all'Assemblea non dà diritto a gettoni di presenza o rimborsi spese di alcun genere.

Art. 15 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata per l'approvazione dei bilanci e ogni volta che il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario, nonché quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei Soci o il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. L'Assemblea si tiene di norma presso la sede dell'Associazione. Su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un quinto dei Soci, l'Assemblea può essere tenuta presso una località nella quale si trovano beni italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale o nella Lista del Patrimonio Immateriale dell'UNESCO o anche presso altra località.
3. La convocazione è disposta dal Presidente dell'Associazione con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni; in caso di urgenza il preavviso può essere ridotto a 8 (otto) giorni.
4. La convocazione deve essere fatta con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e deve riportare l'ordine del giorno. L'Assemblea non può deliberare su argomenti che non siano stati iscritti all'ordine del giorno.
6. La seconda convocazione può essere fissata anche il medesimo giorno indicato per la prima.
7. Se sono presenti tutti i componenti, la riunione dell'Assemblea è valida anche se non sono state rispettate le modalità di convocazione fissate dal presente articolo.

Art. 16 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea:
 - a) nomina o revoca il Presidente e i Soci che entrano a far parte del Consiglio Direttivo;
 - b) nomina o revoca il Segretario dell'Associazione;
 - c) nomina o revoca il Coordinatore Scientifico;
 - d) nomina o revoca i membri del Collegio dei revisori dei conti;
 - e) delibera, a maggioranza assoluta, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, del Segretario e del Collegio dei revisori;
 - f) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta nell'esercizio cui il bilancio consuntivo si riferisce;
 - g) approva le modifiche allo statuto dell'Associazione;
 - h) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio di questa;
 - i) approva gli indirizzi, le direttive generali e il programma di attività dell'Associazione;
 - l) approva gli indirizzi per la predisposizione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Associazione;
 - m) approva il codice etico dell'Associazione;
 - n) pronuncia l'ammissione e l'esclusione dei Soci dall'Associazione;
 - o) determina, con cadenza quinquennale, l'importo del contributo associativo annuale;
 - p) dispone eventuali contributi straordinari, determinando il relativo importo e le modalità di versamento;
 - q) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati o donazioni, all'acquisto o all'alienazione di beni immobili, all'acquisto o all'alienazione di beni mobili di valore superiore a € 20.000,00 e alla richiesta di aperture di credito eccedenti € 20.000,00, nonché autorizza la stipulazione di contratti eccedenti € 20.000,00 che non siano stati espressamente previsti nel programma di attività dell'Associazione approvato dall'Assemblea;
 - r) può stabilire la corresponsione di indennità di carica, determinandone l'importo, al Presidente dell'Associazione, ai componenti del Consiglio direttivo, al Segretario e al Coordinatore Scientifico;

La pubblicazione è assolta tramite l'Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell'ente (www.provincia.roma.it).

determina altresì l'importo massimo del rimborso spese che può essere riconosciuto agli stessi, sempre a fronte di spese sostenute e documentate in relazione alle attività svolte per conto dell'Associazione;

- s) determina il compenso dei revisori dei conti;
- t) si esprime su ogni argomento alla stessa sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- u) istituisce eventuali organi consultivi temporanei a carattere tecnico-scientifico;
- v) decide su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dal presente statuto.

Art. 17 PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei Soci dell'Associazione; dalla terza votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei Soci presenti. Le stesse maggioranze sono richieste anche per la revoca del Presidente.
2. La qualità di legale rappresentante o di delegato di uno dei Soci dell'Associazione non è condizione di eleggibilità alla carica di Presidente dell'Associazione.
3. La nomina ha carattere personale.
4. Il Presidente dell'Associazione è Presidente del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente dell'Associazione dura in carica tre anni ed esercita le sue funzioni fino alla nomina del successore.
6. La carica di Presidente non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.
7. Le dimissioni del Presidente sono efficaci e diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione.

Art. 18 COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione:
 - a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
 - b) agisce o resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali per conto dell'Associazione;
 - c) convoca le riunioni dell'Assemblea;
 - d) convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
 - e) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Comitato Direttivo;
 - f) salvo che non sia disposto diversamente, predispone le proposte di deliberazione che il presente Statuto riserva all'Assemblea o al Consiglio Direttivo, a seconda delle rispettive competenze;
 - g) autorizza le acquisizioni in economia nei limiti di importo fissati dalla normativa vigente e dal regolamento dell'Associazione;
 - h) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell'Associazione;
 - i) cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese (pubbliche e private) e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno di singole iniziative dell'Associazione;
 - l) può delegare singole funzioni a membri del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente, nell'ambito dei propri compiti, può affidare speciali incarichi ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo.
3. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente adotta gli atti di competenza del Consiglio Direttivo che ritenga indispensabili per salvaguardare l'interesse dell'Associazione, riferendone al Consiglio stesso senza indugio e sottoponendoli alla sua ratifica entro 10 giorni.
4. Il Presidente trasmette ai Soci e ai membri del Consiglio Direttivo i documenti da questi richiesti riguardanti qualsiasi iniziativa dell'Associazione.

Art. 19 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da n. 12 soggetti designati dai Soci nominati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 16 c. 1 lett. a).
3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei successori. I soggetti designati da ciascun Socio cessano comunque dalla carica di

componente del Consiglio Direttivo alla cessazione per qualunque causa del mandato degli organi elettivi del Socio designante.

4. La carica di Consigliere direttivo non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.
5. I componenti del Consiglio Direttivo eletti in sostituzione di altri scadono insieme ai componenti in carica all'atto dell'elezione.
6. Fra i membri del Consiglio Direttivo sono eletti 3 (tre) Vice-Presidenti dell'Associazione, di cui uno Vicario, che esercita le funzioni e i compiti del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o qualora ne facciano richiesta scritta almeno tre componenti del Consiglio stesso.
8. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o dove decide il Presidente.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altre modalità che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma, telefax o mediante mezzi telematici ed è inviata con tre giorni di preavviso. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.
10. Il Consiglio Direttivo può invitare alle proprie riunioni persone non appartenenti al collegio, qualora ciò sia ritenuto necessario o opportuno in relazione alle questioni da affrontare.
11. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti (coloro che dichiarano di astenersi non vengono computati nel numero dei votanti); in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono sempre palesi.
12. Il verbale delle riunioni deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione. Copia del verbale deve essere trasmesso ai componenti del Consiglio entro 20 giorni dalla riunione.

Art. 20 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo adotta gli atti necessari all'amministrazione dell'Associazione che lo Statuto non riserva alla competenza dell'Assemblea o del Presidente.
2. In particolare, nel rispetto degli indirizzi, delle direttive generali e delle indicazioni date dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo:
 - a) provvede ad adottare le deliberazioni di sua competenza che siano necessarie per la gestione dell'Associazione e per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) predispone il programma annuale di attività dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) predispone il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione dell'attività svolta, da sottoporre all'Assemblea;
 - d) determina, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea, la dotazione organica dell'Associazione, approva i criteri e le norme per l'assunzione del personale dell'Associazione, stabilisce i criteri per l'attribuzione degli incarichi e decide in merito ad essi;
 - e) approva, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea, i regolamenti di organizzazione e di funzionamento dell'Associazione;
 - f) delibera sugli affari relativi all'amministrazione del patrimonio, delibera in ordine all'acquisto e alla vendita di beni mobili che non eccedano € 20.000,00;
 - g) autorizza il Presidente a agire o resistere davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale;
 - h) delibera in ordine all'accettazione di sponsorizzazioni, contributi e finanziamenti;
 - i) autorizza la stipulazione dei contratti, qualora ciò non rientri nelle competenze dell'Assemblea;
 - l) dispone in merito ai prelevamenti dal fondo di riserva, nonché agli storni di fondi dai capitoli di spesa;
 - m) elabora le modifiche statutarie, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - n) nomina procuratori speciali o mandatari dell'Associazione per specifici atti o negozi;
 - o) svolge ogni ulteriore compito attribuito al Consiglio Direttivo dal presente Statuto.

Art. 21
SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dall'Assemblea.
2. Il Segretario dura in carica 4 anni e continua a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina del successore.
3. La qualità di legale rappresentante o di delegato di uno dei Soci dell'Associazione non è condizione di eleggibilità alla carica di Segretario dell'Associazione.
4. Il Segretario dell'Associazione svolge tutte le attività di carattere gestionale ed esecutivo che sono necessarie per il funzionamento dell'Associazione e che non sono riservate ad altri organi dal presente Statuto.
5. In particolare, il Segretario:
 - a) stipula i contratti;
 - b) emette e firma i mandati di pagamento e le reversali di incasso; gli ordinativi di pagamento e i buoni d'ordine per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi;
 - c) gestisce il servizio di tesoreria, ove questo non sia affidato a un Tesoriere;
 - d) redige e tiene la raccolta dei verbali degli organi deliberanti e del Collegio dei revisori dei conti;
 - e) invia le convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e predispose i relativi ordini del giorno;
 - f) tiene l'inventario dei beni costituenti il patrimonio dell'Associazione;
 - g) dirige il personale del Segretariato e adotta i provvedimenti ad esso relativi, che non siano riservati alla competenza di altri organi.

Art. 22
CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DECADENZA

1. Non possono essere nominati Presidente, Consigliere direttivo o Segretario dell'Associazione coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, L. 55/1990, lettere a), b), c), d), f), e successive modificazioni e integrazioni, nonché coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c..

Art. 23
RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

1. Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo sono responsabili nei confronti dell'Associazione del loro operato. Si applica quanto disposto dall'art. 18 c.c..
2. La deliberazione da parte dell'Assemblea dell'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti comporta la revoca immediata dalla carica per Presidente e membri del Consiglio Direttivo.

Art. 24
COORDINATORE SCIENTIFICO

1. Il Coordinatore Scientifico è un organo con funzioni consultive e propositive per l'attuazione delle finalità dell'Associazione. Può svolgere tali funzioni anche in favore di singoli Soci dell'Associazione nei casi e con le modalità previste dal regolamento che disciplina il funzionamento di tale organo.
2. Il Coordinatore Scientifico si avvale, per lo svolgimento dei compiti istituzionali, dei tecnici che per conto dei Soci hanno la responsabilità diretta o operano nell'ambito della gestione dei singoli beni materiali o immateriali dell'UNESCO, che compongono il Comitato Tecnico-Scientifico. L'attività istituzionale del Coordinatore Scientifico e del Comitato Tecnico-Scientifico viene disciplinata da un apposito regolamento.
3. Il Coordinatore Scientifico dura in carica 4 anni e continua a esercitare le sue funzioni fino alla nomina del successore.

Art. 25
REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo economico-finanziario dell'Associazione.
2. Il Collegio è composto di tre membri ordinari e un supplente, nominati dall'Assemblea fra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili. I membri del Collegio nominano il proprio Presidente.
3. I revisori durano in carica 3 anni, sono rieleggibili e continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
4. Valgono per i revisori le ipotesi di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399, primo comma, c.c..

La pubblicazione è assolta tramite l'Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell'ente (www.provincia.roma.it)

5. Non possono svolgere l'incarico di revisore coloro che ricoprono o hanno ricoperto nel biennio precedente le cariche di Presidente, Consigliere direttivo o Segretario dell'Associazione; coloro che sono o sono stati nel biennio precedente dipendenti dell'Associazione o di alcuno degli enti Soci dell'Associazione, nè coloro che hanno in corso o hanno svolto, sempre nel biennio precedente la nomina, incarichi per l'Associazione.
6. In caso di dimissioni o decadenza, i revisori cessati vengono sostituiti con altri componenti nominati dall'Assemblea. Questi durano in carica fino alla scadenza del mandato del revisore sostituito.
7. Il Collegio dei revisori dei conti deve:
 - a) vigilare sulla regolarità finanziaria ed economica della gestione;
 - b) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;
 - c) effettuare verifiche di cassa e dei valori di pertinenza dell'Associazione;
 - d) esaminare i bilanci di previsione e consuntivi, redigendo apposite relazioni.
8. I revisori dei conti possono partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
9. I revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e chiedere al Consiglio Direttivo e al Presidente notizie sull'andamento delle attività dell'Associazione.
10. Il Collegio dei Revisori o i singoli revisori informano immediatamente i Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente di atti o fatti, appresi nell'esercizio dei loro compiti, che possano costituire irregolarità di gestione, oppure violazione delle norme che regolano l'attività dell'Associazione.
11. I verbali delle verifiche del Collegio dei revisori e dei suoi membri devono essere raccolti, in ordine cronologico, e sottoscritti dai membri del Collegio stesso.
12. I revisori dei conti non possono assumere incarichi o consulenze dall'Associazione, nè dagli enti Soci della stessa.

PARTE QUINTA - NORME FINALI

Art. 26

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Art. 27

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. In caso di estinzione dell'Associazione, il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto, secondo le disposizioni di legge e sentite le autorità competenti, in conformità agli scopi statutari o per fini di pubblica utilità, a Enti perseguenti fini analoghi a quelli dell'Associazione.
2. I beni concessi in uso dai Soci all'Associazione rientrano nella disponibilità dei concedenti.

Art. 28

MODIFICHE DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Le modifiche allo statuto sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.
2. Ai fini dell'approvazione delle modifiche allo statuto, per la validità della seduta dell'Assemblea è richiesta la presenza (in prima o seconda convocazione) di almeno la metà più uno dei Soci.

Art. 29

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

Art. 30

ENTRATA IN VIGORE

1. Lo Statuto dell'Associazione, modificato secondo quanto riportato nel presente testo, entra in vigore con la sua approvazione.
2. In attesa dell'elezione dei nuovi organi, continuano a esercitare le proprie funzioni quelli in carica.
La pubblicazione è assolta tramite l'Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell'ente (www.provincia.roma.it)